

ORIGINALE



# COMUNE DI BARGA

## PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 55  
in data 28/09/2023

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

#### **Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica**

Oggetto:

**CORTE DEI CONTI SEZIONE - REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA - DELIBERA 188/2023 PRSE RELATIVA AI RENDICONTI DELLE GESTIONI FINANZIARIE 2017 E 2018 - 2019 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno 2023, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18.15, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.

#### **Risultano presenti:**

		Presenti	Assenti
1	Campani Caterina	X	
2	Andreotti Maresa		X
3	Balducci Beatrice	X	
4	Feniello Francesco	X	
5	Giannotti Sabrina		X
6	Gonnelli Claudio	X	
7	Graziani Manuel	X	
8	Lunardi Filippo	X	
9	Moni Sabrina	X	
10	Onesti Pietro	X	
11	Pieroni Gesualdo		X
12	Quintavalli Fabio	X	
13	Romagnoli Francesca	X	
14	Salotti Vittorio	X	
15	Salvoni Andrea	X	
16	Suffredini Sergio	X	
17	Tonini Lorenzo	X	
		14	3

Presiede la Dott.ssa Campani Caterina nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Giorgi Daniele, Segretario Generale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Lunardi Filippo, Moni Sabrina, Quintavalli Fabio.

Illustra l'Assessore alle Finanze Vittorio Salotti.

La Dott.ssa Giulia Pieroni, Responsabile del Servizio Finanziario, espone nel dettaglio tecnico il contenuto della deliberazione.

Intervengono di seguito: Sindaco, Quintavalli, Salotti, Dott.ssa Pieroni, Feniello, Salotti, Sindaco, Quintavalli, Salotti, Feniello.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che l'art. 1, commi 166 – 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla l. n. 213/2012 e le “linee guida “ della sezione Autonomie della Corte dei Conti prevedono l'adozione di “specifiche pronunce di accertamento” nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, del vincolo in maniera di indebitamento nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendo tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;
- che l'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;
- VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;
- VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;
- VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019.
- VISTE le relazioni pervenute alla sezione dall'organo di revisione del Comune di Barga (LU) in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019.
- CHE in data 29/08/2023 prot. n. 14444 è pervenuta la delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 188/2023 PRSE depositata in data 29/08/2023, relativa all'esito del controllo effettuato sul rendiconto della gestione 2017,

2018 e 2019 del Comune di BARGA svolta sulla scorta del corrispondente questionario inviato dal Revisore dei Conti.

- VISTO il parere dell'Organo di Revisione, acquisito con nota prot. n. 16219 del 22/09/2023, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO che con la citata deliberazione la Sezione ha evidenziato criticità o irregolarità che danno luogo a pronuncia di segnalazione per i seguenti profili:

### **Rendiconto 2017**

L'istruttoria condotta ha evidenziato che le risorse vincolate per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui e le risorse destinate agli investimenti accertate con il rendiconto dell'esercizio 2016, non utilizzate nel corso della gestione 2017, non sono state correttamente riportate nelle corrispondenti poste del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 e, pertanto, devono essere ivi adeguatamente riallocate per un importo pari, rispettivamente, a 60,00 euro e a 0,03 euro.

Conseguentemente, la quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui viene rideterminata in 461.338,78 euro, anziché in 461.278,78 euro come accertato dall'ente, e la parte destinata ad investimenti in 96.719,68 euro, anziché in 96.719,65 euro.

In sede istruttoria è stato altresì rilevato che l'ente non ha rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada previsto dall'art. 208 del d.lgs. 285/1992, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi.

Nella ricostruzione del Magistrato Istruttore, il vincolo per i proventi C.d.S., è risultato inferiore di 31,91 euro rispetto al vincolo da garantire.

Pertanto, la quota vincolata da vincoli derivanti da legge e principi contabili viene ridefinita in 36.764,30 euro, anziché in 36.732,39 euro come accertato dall'ente.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione delle quote vincolate e della parte destinata agli investimenti, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 1.529.529,79 euro, anziché pari a 1.529.437,85 euro come accertato dall'ente, con un peggioramento di **91,94** euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 (delibera n. 76/2019/PRSP) aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2016 positivo e pari a 1.130.148,17 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.670.980,34 euro. Del disavanzo complessivamente accertato, la quota di 145.959,52 era stata qualificata come disavanzo ordinario, e la quota di 1.525.020,82 euro quale "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", il cui finanziamento è stato previsto nel piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, articolato in 30 annualità ed una rata costante di 59.729,83 euro.

Ai fini della suddivisione del risultato 2017 nelle due componenti (ordinaria e da riaccertamento), va considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario rilevato al 31 dicembre 2016 (1.525.020,82 euro) deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2017, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro (59.729,83 euro). Nel presente caso, tuttavia, gli atti del rendiconto e gli ulteriori elementi emersi dalle operazioni di riaccertamento straordinario hanno evidenziato che la quota da ripianare nell'esercizio doveva tenere conto anche dell'avanzo tecnico

realizzato nel 2017 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato (177.273,78 euro).

L'accertamento di squilibri economico-finanziari o della mancata copertura di spese comporta l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria. Nel caso in esame, tuttavia, considerato che il controllo, svolto contestualmente sulle annualità 2017, 2018 e 2019 ha permesso di verificare, alla fine del triennio preso in esame, il completo riassorbimento del disavanzo di natura gestionale emerso al termine dell'esercizio 2017 all'ente viene richiesto soltanto di proseguire ad assicurare l'effettiva copertura del disavanzo da extradeficit come quantificato al termine dell'esercizio 2019 nei termini definiti nella delibera a suo tempo approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

### **Rendiconto 2018**

L'istruttoria, ha evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017, che ha condotto alla definizione di un risultato formale pari a 1.928.643,84 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.529.529,79 euro, con un peggioramento di **91,94** euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2018.

La diversa quantificazione della quota vincolata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili, emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2017 e risultata ivi incrementata di 31,91 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta la ridefinizione della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2018 in 10.851,69 euro, anziché in 10.819,78 euro, come accertato dall'ente.

Analogamente, la diversa quantificazione della quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2017, e risultata ivi incrementata di 60,00 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta il corrispondente incremento della quota del risultato di amministrazione 2018.

Oltre a questo, la specifica istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha evidenziato che l'ente non ha provveduto a vincolare l'avanzo generato dai maggiori accertamenti in conto residui assunti al termine dell'esercizio nel titolo V dell'entrata per complessivi 6.022,15 euro, dei quali 5.971,62 euro erogati dalla Cassa depositi e prestiti, e 50,53 euro relativi ad altra posizione debitoria.

I maggiori accertamenti in conto residui assunti nell'esercizio in esame, relativi ad entrate derivanti da mutui e prestiti ed ammontanti a 6.022,15 euro, devono essere riallocati nella corrispondente quota vincolata del risultato di amministrazione del risultato 2018 che, tenuto conto anche della quota proveniente dall'esercizio 2017, viene ridefinita in 57.984,09 euro, anziché in 51.901,94 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 6.082,15 euro.

La specifica istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha altresì evidenziato che, a seguito dell'eliminazione di residui passivi della parte destinata ad investimenti, non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo, l'ente non ha provveduto a vincolare o destinare la corrispondente quota di avanzo realizzato, pari a 533,80 euro. Tenuto altresì conto della ridefinizione della parte destinata agli investimenti del rendiconto 2017, risultata ivi incrementata di 0,03 euro rispetto al valore accertato dall'ente, la parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione 2018 viene rideterminata in 37.253,48 euro, anziché in 36.719,65 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 533,83 euro.

Con l'istruttoria specifica sul rendiconto 2018, inoltre, è stata riscontrata la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificate dall'ente in 3.189.685,31 euro mediante il metodo ordinariamente previsto dal principio contabile, utilizzando il

criterio della media semplice dei rapporti annui ed il livello di dettaglio pari al capitolo dell'entrata. Nella determinazione di tale accantonamento, tuttavia, in relazione alla voce di entrata "IMU recupero evasione", l'ente ha applicato, ai residui attivi finali mantenuti al termine dell'esercizio, una percentuale di svalutazione (pari al 94,71 per cento) risultata errata, in quanto ottenuta dividendo per quattro, anziché per cinque, la somma dei rapporti annui del quinquennio di riferimento (2014-2018).

Il ricalcolo effettuato in sede istruttoria, utilizzando il corretto complementare a 100 della voce di entrata sopra indicata (pari al 95,77 per cento) conduce ad una quantificazione pari a 3.206.131,92 euro dell'importo minimo congruo da accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità del rendiconto 2018, con un incremento di 16.446,61 euro rispetto all'importo accertato dall'ente.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione delle quote vincolate, della parte destinata agli investimenti e dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 1.327.836,72 euro, anziché pari a 1.304.742,22 euro come accertato dall'ente, con un peggioramento di **23.094,50** euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2017 positivo e pari a 1.928.643,84 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.529.529,79 euro. Del disavanzo complessivamente accertato, la quota di 181.690,81 euro è stata qualificata come disavanzo ordinario, e la quota di 1.347.747,04 euro come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", il cui finanziamento è stato previsto nell'ambito del piano di rientro articolato in 30 annualità e una rata costante di 59.729,83 euro.

Ai fini della suddivisione del risultato 2018 nelle due componenti (ordinaria e da riaccertamento), va considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario rilevato al 31 dicembre 2017 (1.347.747,04 euro) deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2018, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro (59.729,83 euro). Nel presente caso, tuttavia, gli atti del rendiconto e gli ulteriori elementi emersi dalle operazioni di riaccertamento straordinario hanno evidenziato che la quota da ripianare nell'esercizio doveva tenere conto anche dell'avanzo tecnico di 184.142,88 euro realizzato nel 2018 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato.

Pertanto, come evidenziato in relazione all'analoga circostanza verificatasi nel corso dell'esercizio 2017, anche per l'esercizio 2018 la quantificazione della componente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito del disavanzo complessivo accertato è stata calcolata quale differenza tra l'extradeficit al 31 dicembre 2017 (1.347.747,04 euro) e l'avanzo tecnico di parte corrente realizzato sull'esercizio 2018 (184.142,88 euro).

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del d.m. 2 aprile 2015, dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale nonché dell'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio 2018, il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio medesimo (pari a 1.327.836,72 euro) si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 164.232,56 euro, e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 1.163.604,16 euro.

Nel caso in esame, tuttavia, considerato che il controllo svolto contestualmente sulle annualità 2017, 2018 e 2019 ha permesso a fine periodo di verificare, come già evidenziato nella sezione I, il completo riassorbimento del disavanzo di natura gestionale emerso al termine dell'esercizio 2018, all'ente è richiesto soltanto di proseguire ad assicurare l'effettiva copertura del disavanzo da extradeficit come quantificato al termine dell'esercizio 2019, nei termini definiti nella delibera approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

## Rendiconto 2019

L'istruttoria condotta nell'ambito del presente ciclo di monitoraggio ha evidenziato una diversa quantificazione dei risultati degli esercizi 2017 e 2018, che ha condotto alla quantificazione di un risultato pari rispettivamente a 1.928.643,84 euro e a 2.107.772,60 euro, nonché alla determinazione di una quota disponibile negativa pari a 1.529.529,79 euro per il 2017, e a 1.327.836,72 euro per il 2018, con un peggioramento, rispetto a quanto originariamente definito dall'ente, di 91,94 euro per il 2017, e di 23.094,50 euro per il 2018, di cui si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2019.

In particolare, la diversa quantificazione della quota vincolata da legge e principi contabili emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2018 e risultata ivi incrementata di 31,91 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta l'incremento, per pari importo, della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2019.

Oltre a questo, la specifica istruttoria effettuata sul rendiconto 2019 ha evidenziato che le risorse vincolate per vincoli derivanti da legge e principi contabili accertate con il rendiconto dell'esercizio 2018, non utilizzate nel corso della gestione 2019, non sono state correttamente riportate nella corrispondente parte vincolata al termine dell'esercizio 2019, per un importo pari a 0,69 euro.

Sempre in relazione alla quota vincolata per vincoli derivanti da legge e principi contabili del risultato di amministrazione, l'esame istruttorio ha evidenziato che una quota di risorse affluite alla gestione di competenza e destinate alla realizzazione di specifici interventi, per complessivi 138.645,84 euro, non è stata adeguatamente ricollocata tra le componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Ci si riferisce, in particolare:

1. per 1.396,60 euro, all'impiego di entrate da sanzioni edilizie per il finanziamento di spese correnti, in violazione del vigente disposto normativo, per il quale l'ente non ha provveduto ad apporre il corrispondente vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione;
2. per 137.249,24 euro, all'impiego dei cosiddetti fondi B.I.M. di cui alla l. n. 959/1953, recante "*Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*", che l'ente ha utilizzato per la copertura del disavanzo ordinario applicato al bilancio di previsione 2019.

In relazione alle entrate da sanzioni edilizie, di norma contabilizzate dall'ente al titolo IV dell'entrata unitamente ai permessi a costruire e con la destinazione alle medesime finalità di legge previste per tali proventi, sono state erroneamente introitate al titolo III, nell'ambito delle sanzioni amministrazioni, ed utilizzate senza specifico vincolo di destinazione.

L'ente dovrà pertanto provvedere alla rideterminazione dei vincoli del risultato di amministrazione in misura pari a 1.396,60 euro.

In relazione ai fondi B.I.M, in sede istruttoria l'ente li ha qualificati come risorse aventi "*natura eccezionale e non ricorrente*" inerenti quote relative ad anni precedenti distribuite dall'Unione dei comuni nel 2019, il cui utilizzo per il finanziamento del disavanzo "*permetteva con il mantenimento degli equilibri di bilancio di garantire il fine primario dell'ente locale di soddisfare i bisogni dei cittadini; la copertura del disavanzo rientrava in un concetto ampio di sviluppo economico sociale, in quanto fine e scopo dell'ente locale è essenzialmente lo sviluppo economico e sociale della comunità reso impossibile nel caso di mancato riequilibrio finanziario dell'ente locale*".

Sulla natura vincolata dell'entrata da sovracanonici BIM si è espressa, incidentalmente, anche la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 42/2016/SRCPIE/PAR. Secondo la citata delibera, che si pronuncia sulla possibilità di destinare i proventi in questione anche al finanziamento di spese correnti, la prima previsione del comma 14, e cioè quella che fa riferimento all'impiego esclusivo a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, "è

*specifica nella finalità a cui è deputata, ma generica nella modalità di raggiungimento delle finalità medesime, per cui si rende evidente come il Legislatore abbia rimesso all'autonoma determinazione degli enti beneficiari l'utilizzo del fondo stesso, con l'unico vincolo di destinazione al progresso economico e sociale delle popolazioni - testualmente previsto - che non puntualizza affatto se la spesa debba essere in parte corrente o in parte capitale"*(rilievo aggiunto).

In conseguenza del quadro giuridico appena rappresentato, è evidente come i sovracanonici BIM non possano essere destinati al finanziamento della generalità delle spese, ma debbano rispettare lo specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore e, in caso di mancato utilizzo nell'esercizio di accertamento, debbano essere vincolati nel risultato di amministrazioni, nell'ambito della parte vincolata per legge. Come detto, il Comune di Barga ha utilizzato le risorse in questione per il finanziamento del disavanzo, asserendo, come sopra riportato, che la copertura del disavanzo rientra pur sempre in un concetto ampio di sviluppo economico e sociale, in quanto tale sviluppo sarebbe impossibile in assenza di un riequilibrio finanziario dell'ente. In base alla normativa vigente, che l'ente dovrà assicurare pedissequamente, verificando, di volta in volta, la destinazione a favore del progresso economico e sociale (o, in alternativa, alle opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato).

Pertanto la quota vincolata per legge e principi contabili deve essere ridefinita in 151.788,74 euro, anziché 13.110,30 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 138.678,44 euro. La diversa quantificazione della quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2018 (sezione II), ove la stessa è risultata incrementata di 6.082,15 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta la ridefinizione della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2019 in 59.025,69 euro, anziché pari a 52.943,54 euro come accertato dall'ente.

Analogamente, la diversa quantificazione della parte destinata agli investimenti emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2018, risultata ivi incrementata di 533,83 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta il corrispondente incremento della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2019.

Oltre a questo, in sede istruttoria è stato rilevato che una quota pari a 13.097,88 euro di risorse della gestione destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate o destinate, non sono state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate e/o destinate dell'avanzo di amministrazione. Le risorse in questione che, aventi un'origine di parte capitale, devono essere ricostituite nella parte destinata al termine dell'esercizio che, pertanto, viene ridefinita in 90.294,24 euro, anziché in 76.662,53 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 13.631,71 euro.

Con l'istruttoria specifica sul rendiconto 2019, inoltre, analogamente a quanto rilevato in relazione al rendiconto 2018 è stata riscontrata la non corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato dall'ente in 3.586.022,93 euro, sempre mediante il metodo ordinario previsto dal principio contabile, utilizzando il criterio della media semplice dei rapporti annui ed il livello di dettaglio pari al capitolo dell'entrata. Anche nell'esercizio in esame, tuttavia, l'ente ha applicato un'errata percentuale di svalutazione alla voce di entrata "IMU recupero evasione", pari al 94,70 per cento ed ottenuta dividendo per quattro, anziché per cinque, la somma dei rapporti annui del quinquennio di riferimento (2015-2019).

Il ricalcolo effettuato in sede istruttoria, utilizzando il corretto complementare a 100 della voce di entrata sopra indicata (pari al 95,76 per cento) conduce ad una quantificazione pari a 3.604.911,14 euro dell'importo minimo congruo da accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità del rendiconto 2019, con un incremento di 18.888,21 euro rispetto all'importo accertato dall'ente.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione della quota vincolata, della parte destinata ad investimenti e dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 si ridefinisce con

l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 791.625,81 euro, anziché pari a 614.345,30 euro come accertato dall'ente, con un peggioramento di 177.280,51 euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2018 positivo e pari a 2.107.772,60 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.327.836,72 euro. Del disavanzo complessivamente accertato, la quota di 164.232,56 euro è stata qualificata come disavanzo ordinario, e la quota di 1.163.604,16 euro come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", il cui finanziamento è stato previsto nell'ambito del piano di rientro articolato in 30 annualità con una rata costante di 59.729,83 euro a suo tempo approvato ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

Come evidenziato in relazione all'analoga circostanza verificatasi negli esercizi precedenti, anche per l'esercizio 2019 la quantificazione dell'extradeficit, nell'ambito del disavanzo complessivo accertato, doveva tenere conto dell'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio, pari a 142.296,65 euro, come evidenziato dagli atti di rendiconto e dagli ulteriori elementi emersi in sede istruttoria, nonché dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Pertanto, l'extradeficit al 31 dicembre 2018 (pari a 1.163.604,16 euro) doveva risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2019, almeno in misura pari a tale avanzo tecnico (142.296,65 euro), con un valore non superiore al differenziale di tali grandezze (1.021.307,51 euro).

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2019, pari a 791.625,81 euro ed inferiore al differenziale "teorico" di cui al precedente capoverso, risulta interamente ascrivibile a disavanzo da riaccertamento straordinario.

Per quanto riguarda il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio 2019, riferibile interamente alle operazioni di riaccertamento straordinario, l'ente dovrà proseguire ad assicurarne l'effettiva copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

L'esame del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, e l'istruttoria condotta sui rendiconti approvati hanno evidenziato, una criticità, connessa alla ricostruzione del fondo pluriennale vincolato.

Dall'esame condotto su tutti e tre gli esercizi l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; ciò riguarda, in particolare, le entrate derivanti dai proventi da sanzioni al Codice della Strada.

Come rilevato nell'istruttoria la gestione di cassa, nel periodo 2015/2018, ha evidenziato l'impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine dell'esercizio, e l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità.

Il fenomeno relativo all'impiego di fondi aventi specifica destinazione non ricostituiti alla fine delle diverse annualità si è riproposto anche nell'esercizio 2019, mentre non è stata rilevata l'irregolarità connessa al reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio del triennio 2017/2019.

Nel corso della gestione 2019, infatti, l'ente ha rimborsato lo scoperto di tesoreria presente al termine dell'esercizio 2018, nonché la quota di anticipazione di tesoreria di cui ha usufruito nell'esercizio.

L'irregolarità rilevata sull'esercizio in esame conferma una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

L'accertamento della sopra menzionata irregolarità comporta la necessità di adottare i provvedimenti idonei a ripristinare la corretta gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà



individuare le cause sottese alle rilevate difficoltà di cassa e provvedere, con azioni mirate, al ripristino di uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari.

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso in sintesi con la rilevazione di irregolarità, che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

CONSIDERATO su tutti gli esercizi esaminati 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione (con particolare riferimento, in tutti gli esercizi esaminati, alle quote vincolate, per vincoli derivanti da legge e principi contabili e dalla contrazione di mutui ed alla parte destinata agli investimenti, nonché, negli esercizi 2018 e 2019, alle quote accantonate al FCDE) e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione, al termine di tali esercizi, maggiore di quello accertato dall'ente (pari a 1.529.529,79 euro anziché a 1.529.437,85 euro nel 2017, pari a 1.327.836,72 euro anziché a 1.304.742,22 euro nel 2018 e pari a 791.625,81 euro anziché a 614.345,30 euro nel 2019). Sugli esercizi 2017 e 2018 tale disavanzo è risultato, in parte, di natura gestionale (per 181.690,81 euro nell'esercizio 2017 e per 164.232,56 euro nell'esercizio 2018), e per la restante parte ascrivibile a disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2019 è risultato invece interamente ascrivibile a "maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui".

Tale circostanza fa venir meno la necessità di intervento da parte dell'ente in ordine al finanziamento del disavanzo di natura gestionale presente al termine degli esercizi 2017 e 2018, richiedendo unicamente la prosecuzione del percorso di riduzione dell'extradeficit come definito con la delibera consiliare adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, al fine di garantire il completo ripiano dello stesso con i modi ed entro i termini programmati.

Su tutti gli esercizi esaminati sono state rilevate criticità in ordine alla definizione dei flussi di cassa vincolati e difficoltà nella gestione dei flussi di cassa.

In ultimo, sono stati rilevati profili di criticità per quanto riguarda la determinazione del fondo pluriennale vincolato.

RITENUTO dover procedere alla rettifica della cassa vincolata con l'inclusione delle somme relative a sanzioni pecuniarie del codice della strada non precedentemente considerate come nella tabella allegata.

CONSIDERATO che corre l'obbligo di in relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, di provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi e, segnatamente, alla rettifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al termine dei tre esercizi interessati;

CONSIDERATO che a seguito delle rettifiche di cui sopra, incidendo in diminuzione sull'importo dell'avanzo disponibile si rende necessario dover procedere ai necessari aggiustamenti dei bilanci consuntivi degli esercizi successivi 2020, 2021 e 2022.

CONSIDERATO che in relazione alle rilevate difficoltà nella gestione dei flussi di cassa del triennio esaminato, l'ente ha già intrapreso provvedimenti idonei a ripristinare uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari, migliorando i flussi di cassa rimborsando l'anticipazione di tesoreria alla fine dell'anno e pertanto negli ultimi esercizi l'anticipazione di tesoreria è stata utilizzata solo sporadicamente nel corso dell'anno e per brevi periodi. Il miglioramento della gestione della liquidità è una priorità dell'ente con programmi di attività di recupero in tempi brevi dei crediti esigibili per poter diminuire anche l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per le spese di parte corrente.

CONSIDERATA complessità della ricostruzione analitica del fondo pluriennale vincolato nel rendiconto di gestione l'ente si impegna a predisporre le necessarie modifiche procedurali e contabili al fine di pervenire ad una corretta e affidabile rilevazione del fondo stesso, e garantire il reperimento delle informazioni utili per la verifica della corretta evoluzione e determinazione del fondo stesso. La difficoltà incontrata nella ricostruzione è nella dettagliata richiesta di scomposizione per ogni annualità di origine del movimento del fondo vincolato e nella successiva suddivisione tra spesa corrente e conto capitale.

CONSIDERATO che, per gli aspetti posti sotto osservazione, l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato agli equilibri di bilancio, se si eccettua il disavanzo da extra-deficit, per il quale esiste già un'idonea previsione di copertura. I provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente, ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Feniello, Gonnelli, Quintavalli, Salvoni) resi per alzata di mano dai n. 14 Componenti il Consiglio presenti, di cui n. 10 componenti votanti,

#### DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e recepire i contenuti e le indicazioni espresse nell'allegata deliberazione n. 188/2023 PRSE trasmessa dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art.1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005, relativamente al rendiconto 2017 2018 e 2019 allegato A).

2. DI APPROVARE la corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi con l'approvazione dei corretti prospetti del disavanzo di amministrazione allegato B):  
pari a 1.529.529,79 euro anziché a 1.529.437,85 euro nel 2017  
pari a 1.327.836,72 euro anziché a 1.304.742,22 euro nel 2018  
pari a 791.625,81 euro anziché a 614.345,30 euro nel 2019.

Sugli esercizi 2017 e 2018 tale disavanzo è risultato, in parte, di natura gestionale per 181.690,81 euro nell'esercizio 2017 e per 164.232,56 euro nell'esercizio 2018, e per la restante parte ascrivibile a disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2019 è risultato invece interamente ascrivibile a "maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui".

3. DI APPROVARE la corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi successivi al 2019, recependo le contestazioni dell'istruttoria, con l'approvazione dei corretti prospetti dell'avanzo di amministrazione con la giusta rappresentazione dei vincoli come determinati in base alle indicazioni della Corte dei Conti allegato C):

disavanzo pari a 471.459,35 euro anziché a 313.067,06 euro nel 2020

avanzo pari a 24.301,17 euro anziché a 182.693,47 euro nel 2021

e avanzo pari a 27.249,72 euro anziché a 185.610,11 euro nel 2022, per tale rendiconto i vincoli per principi contabili per le sanzioni del Codice della Strada per euro 31,91 erano già presenti nei vincoli suddetti.

4. DI DARE ATTO che in relazione alla difficoltà della gestione della liquidità l'ente ha migliorato i flussi di cassa rimborsando l'anticipazione di tesoreria alla fine dell'anno e pertanto negli ultimi esercizi l'anticipazione di tesoreria è stata utilizzata nel corso dell'anno solo sporadicamente e per brevi periodi. Il miglioramento della gestione della liquidità è una priorità dell'ente con programmi

di attività di recupero in tempi brevi dei crediti esigibili per poter contrastare l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per le spese di parte corrente.

5. DI DARE ATTO della rideterminazione della cassa vincolata per l'inclusione delle somme relative a sanzioni pecuniarie del codice della strada non precedentemente considerate come nella tabella allegata, allegato D)

6. DI DARE ATTO che in merito alla corretta composizione del fondo pluriennale vincolato l'ente cercherà di garantire il reperimento delle informazioni utili per la corretta evoluzione e determinazione del fondo stesso.

7. DI DARE ATTO che l'ente ha ripianato l'extra - deficit derivante dal riaccertamento straordinario dei residui già dall'esercizio 2021.

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana.

Successivamente con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Feniello, Gonnelli, Quintavalli, Salvoni) resi per alzata di mano dai n. 14 Componenti il Consiglio presenti, di cui n. 10 componenti votanti dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE  
Campani Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giorgi Daniele

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni di termine della pubblicazione all'Albo online.